

 <p>www.mediaperotti.it</p>	<p><b>Scuola secondaria statale di I grado "G. Perotti"</b></p> <p><b>Sede:</b> V. Tofane, 22 - 10141 Torino tel: 011-332112 - Fax: 011-3821048</p> <p><b>Succursale:</b> V. Marsigli, 25 - 10141 Torino tel: 011-7791430 - Fax: 011-721987 e-mail: segreteria@mediaperotti.it</p>	 <p>Premio Label Europeo 2003</p>	 <p>Examination Centre n° 9833</p>
--	--	---	---

## **REGOLAMENTO PER L'ORGANO DI GARANZIA (D.P.R. n°235 del 21/11/2007 art 2)**

Nel dare attuazione a quanto previsto all'art.2 del del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, il **Consiglio di Istituto** della Scuola secondaria di primo grado **G. Perotti** individua compiti e modalità di esercizio dell'**Organo di Garanzia** così come di seguito indicato:

art. 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il **ricorso** da parte dei genitori degli alunni sanzionati. I seguenti articoli disciplinano l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo previsto a tale scopo dal Decreto 235/2007, dove viene comunque stabilito che il ricorso deve pervenire all'Istituto entro quindici giorni dalla data della sanzione e che l'Organo di Garanzia deve pronunciarsi in merito entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali, la sanzione si ritiene comunque confermata. L'Organo di Garanzia viene Istituito all'insediarsi del Consiglio di Istituto e rinnovato nelle sue componenti allo scadere del mandato triennale del Consiglio stesso o qualora se ne ravvisi la necessità per trasferimento o rinuncia motivata da parte di uno più componenti. Il ricorso non incide sui tempi di esecutività delle sanzioni. L'eventuale revisione o annullamento della sanzione avrà quindi effetto solo sugli esiti secondari quali la valutazione periodica o finale del comportamento dell'alunno/alunni.

art. 2. E' costituito da due genitori (più due supplenti) e da un insegnante nominati dal Consiglio stesso il quale, per quanto riguarda la componente docente, si avvarrà dei nominativi (un effettivo e un supplente) segnalati dal Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico fa parte di diritto dell'Organo di Garanzia e lo presiede.

art. 3. Nel caso in cui nei fatti connessi alla richiesta di convocazione di tale Organo siano implicati genitori e insegnanti suoi componenti, tali genitori e/o insegnanti dovranno astenersi dalla partecipazione alla/alle riunioni dedicate all'esame di tale caso. Per dar modo all'Organo di Garanzia di poter esercitare comunque le sue funzioni il Dirigente scolastico provvederà d'urgenza alla surroga temporanea di uno o più componenti, facendo ricorso ai supplenti già nominati dal Consiglio di Istituto, mantenendo inalterata la proporzionalità delle sue componenti.

art 4. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia dovranno essere assunte con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità il voto del Dirigente scolastico avrà valore dirimente.

art. 5. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia impegnano il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto che hanno comminato la sanzione disciplinare in esame a rivedere la propria decisione tenendo coerentemente conto di quanto indicato dall'Organo di Garanzia.

art. 6. L'Organo di Garanzia ha il compito di prendere atto della richiesta presentata dagli aventi titolo (genitori degli alunni sanzionati), raccogliere la documentazione necessaria alla valutazione del caso, stabilire data, luogo e orario della propria convocazione. In tale sede procederà all'esame della documentazione raccolta a cura dei docenti membri dell'Organismo, ascolterà brevemente i ricorrenti, si riunirà in forma rigorosamente riservata per discutere e deliberare.

art. 7. L'Organo di garanzia è chiamato a ripercorre le fasi del procedimento sanzionatorio, dall'accertamento dei fatti, alla corretta applicazione di metodo e di merito, di quanto stabilito nel regolamento di disciplina. La sua eventuale delibera di annullamento e/o di revisione di quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe o di Consiglio di istituto, deve necessariamente riguardare gravi irregolarità o errori che si siano constatati nel percorso deliberativo su esposto.